



COMUNE DI LAGANADI

Città metropolitana di Reggio Calabria

Via Roma, 79 Tel. 0965/741033 – Codice Fiscale 00710510801

e-mail: protocollo.laganadi@asmepec.it – www.comune.laganadi.rc.it

UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE

Protocollo n. 158 del 22.01.2021

Oggetto: AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE MILENA CHILA' A SVOLGERE INCARICO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 557, DELLA LEGGE N. 311 DEL 30.12.2004, PRESSO IL COMUNE DI CALANNA (RC) PER N. 8 ORE SETTIMANALI.

IL SEGRETARIO COMUNALE

VISTI:

- la nota prot. n. 5301 del 28.12.2020, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 2994 in data 29.12.2020, con la quale il Dott. Domenico Romeo, Sindaco del Comune di Calanna, richiedeva l'autorizzazione ad utilizzare il dipendente ai sensi dell'art. 110 Tuele, a tempo parziale e determinato, Dott.ssa Milena Chilà, Responsabile dell'Area Finanziaria e Tributi del Comune di Laganadi, per numero 8 ore settimanali al di fuori dell'orario di lavoro, ai sensi dell'art. 1 comma 557 della Legge 311/2004;

DATO ATTO che:

- La richiesta era motivata dall'esigenza di sopperire all'ulteriore fabbisogno di professionalità con competenze specifiche in materia finanziaria e tributaria, anche a seguito del collocamento in quiescenza con decorrenza 02.12.2020 del precedente Responsabile del Servizio;
- Il Sindaco del Comune di Laganadi ha manifestato per le vie brevi, la propria disponibilità in merito alla richiesta proveniente dal Comune di Calanna;
- La dipendente interessata ha manifestato per le vie brevi, su richiesta del Segretario comunale, la disponibilità all'incarico.

RICHIAMATI:

- l'art. 53, del d. Lgs. 165/2001 ss.mm.ii. rubricato "*Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi*", che ai commi 7, 8 e 9, stabilisce per i dipendenti pubblici un divieto generale di assumere senza autorizzazione dell'amministrazione cui appartengono "*incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza*", e corrispondentemente proibisce alle altre amministrazioni, agli enti pubblici economici e ai privati di conferirli senza tale autorizzazione;

- l'art. 1, comma 557, della L. 311/2004 (Finanziaria per il 2005) ai sensi del quale: *“i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre pubbliche amministrazioni locali, purché autorizzati dall'Amministrazione comunale di appartenenza”*.

DATO ATTO che la norma, da ultimo citata, prevede eccezionalmente, per i piccoli comuni, una forma di utilizzazione di personale dipendente da altri enti locali, con la finalità di fronteggiare l'esiguità dei relativi organici e le concomitanti ridotte disponibilità dei relativi bilanci;

RICHIAMATI, altresì:

- l'art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 che dispone: *“Per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti”*;
- l'art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000 il quale dispone che *“gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale”*;
- l'art. 92, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 il quale recita: *“Gli enti locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina in materia. I dipendenti degli Enti Locali a tempo parziale, purché autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri Enti”*;

ATTESO CHE:

- il parere del Consiglio di Stato, Sez. Prima, n. 2141/2005, datato 25/05/2005 che statuisce *expressis verbis: “l'art. 1, comma 557 della Legge 311 del 2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali, in particolare, sul piano dei rapporti tra le parti interessate (le due amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale”*;
- la Circolare n. 2/2005 del 21 ottobre 2005 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale per le autonomie – che ha recepito l'interpretazione suddetta prevedendo la possibilità che *“gli enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizi dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro”*;
- il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 34/2008 che, alla luce dei numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, conferma la perdurante applicabilità dell'art. 1, comma 557 della legge n. 311/2004;
- il parere n. 200/2012 della Corte dei Conti, sezione controllo per il Piemonte, il quale conferma che la disposizione di cui al citato comma 557, come fonte normativa speciale, introducendo una deroga al principio dell'unicità del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici, espresso dall'art. 53 del D. Lgs. N. 165/2001 ss.mm.ii., non altera la titolarità del rapporto di lavoro che resta in capo all'Amministrazione di provenienza;
- il parere n. 3/2009 della Corte dei Conti, sezione controllo per la Lombardia, in base al quale in ragione dell'assimilazione dell'istituto giuridico in questione all'assegnazione temporanea,

non occorre la sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro, essendo sufficiente un atto di consenso dell'Amministrazione di provenienza: *"l'Istituto trova la sua ragione giuridica in un provvedimento di autorizzazione dell'amministrazione di provenienza nell'ambito di un unico rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto pubblico principale"*;

- la deliberazione n. 17 del 20 maggio 2008 della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Veneto, che, in merito alla necessità o meno della stipula di un contratto di lavoro (conformemente a Corte Conti Piemonte n. 200/2012) ritiene *"che questa non sia necessaria, in quanto la formula organizzativa introdotta dall'art. 1 comma 557 non altera la titolarità del rapporto di lavoro con il soggetto interessato, che resta comunque dipendente dell'amministrazione di provenienza. Le modalità operative dell'utilizzo potranno invece essere disciplinate in un atto convenzionale o in un accordo di collaborazione tra ente utilizzatore ed ente di appartenenza"*; la medesima Corte dei Conti, inoltre, nell'affrontare la problematica relativa al rapporto tra art. 1, comma 557 cit. e articolo 36 del T.U.P.I., sostiene che *"Il comma 557 [...] detta una disciplina particolare per gli enti locali con meno di cinquemila abitanti, per far fronte alle peculiari problematiche di tipo organizzativo scaturenti dall'esiguità degli organici e dalle ridotte disponibilità finanziarie. L'art. 36 comma 3 [del D.lgs. n. 165/2001], invece, detta una disciplina generale che si rivolge a tutte le amministrazioni, e che è attuabile solo in presenza di esigenze temporanee ed eccezionali (presupposto mancante nel comma 557), e per una durata massima di sei mesi non rinnovabili (a fronte di un utilizzo sine die nell'altra norma)"*.

CONSIDERATO CHE:

- l'istituto previsto dal comma 557 dell'articolo 1 della legge n. 311/2004 consente di utilizzare dipendenti a tempo pieno di altri enti locali al fine di ottenere dagli stessi la professionalità e l'esperienza necessarie allo svolgimento di attività proprie dell'ente;
- il comma 557 richiamato è da considerarsi fonte di normativa speciale, consentendo la deroga al principio di esclusività che lega il pubblico dipendente all'ente di appartenenza nel rispetto, in ogni caso, dei limiti orari previsti dal D. Lgs. n. 66/2003.

DATO ATTO che:

- l'incarico conferito avrà inizio a decorrere dalla data del 25.01.2021 e fino al 31.12.2021 nei giorni previamente concordati con l'Amministrazione di appartenenza;
- il compenso erogato dal Comune di Calanna sarà pari al trattamento economico fondamentale previsto dal vigente CCNL del comparto per la categoria giuridica ed economica D, profilo Istruttore Direttivo Contabile, commisurato alle n. 8 ore settimanali che presterà presso l'Amministrazione comunale utilizzatrice;

CONSIDERATO E VALUTATO che il tipo di attività per cui è richiesta l'autorizzazione

- avrà carattere di prestazione occasionale;
- non assume carattere di prevalenza, anche economica, rispetto al lavoro dipendente;
- verrà prestata esclusivamente al di fuori del proprio orario e sede di lavoro e non comporterà in alcun modo, l'utilizzo di personale, mezzi e strumenti o ambienti dell'Amministrazione comunale di appartenenza;
- non possa ingenerare, anche in via solo ipotetica o potenziale, situazione di conflittualità con gli interessi facenti capo all'amministrazione e, quindi, con le funzioni (ad essi strumentali) assegnate sia al singolo dipendente che alla struttura di appartenenza;

- non presenta profili di incompatibilità del nuovo impegno con i carichi di lavoro del dipendente e della struttura di appartenenza, nonché con le mansioni e posizioni di responsabilità attribuite al dipendente;
- presenta corrispondenza fra il livello di professionalità posseduto dal dipendente e la natura dell'incarico esterno a lui affidato.

RILEVATO che l'art. 53, comma 11, del D. Lgs. 165/2001 ss.mm.ii., prevede che entro 15 giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi di cui ai commi 6 e ss. dello stesso articolo, i soggetti pubblici o privati comunichino all'Amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici;

VISTI:

- l'art.53 del D.lgs n.165/2001 e ss.mm.
- il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il codice di comportamento di cui al DPR n.62/2013 così come integrato;
- il vigente Regolamento comunale sugli incarichi esterni ai dipendenti

AUTORIZZA

per i motivi esposti in premessa, la Dott.ssa Milena Chilà, Responsabile dell'Area Finanziaria e dei Tributi del Comune di Calanna (RC), allo svolgimento dell'incarico di cui all'oggetto per n. 8 ore settimanali dal 25.01.2021 al 31.12.2021, nello spirito di lealtà e collaborazione su cui è improntato il rapporto lavorativo precisando che nulla osta allo svolgimento delle attività indicate in premessa fermo restando che le stesse verranno svolte al di fuori dall'orario e dalla sede di lavoro, secondo le prescrizioni sopra impartite;

DISPONE

- di pubblicare la presente sul sito istituzionale dell'Ente , Sezione Amministrazione trasparente – personale – incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti, unitamente alla dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità e inconfiribilità resa dalla dipendente medesima;
- di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Calanna per gli adempimenti di competenza anche ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001 ss.mm.ii., e del D. Lgs. 33/2013;
- di comunicare la presente all'interessata;
- di conservare copia della presente nel fascicolo del dipendente.

Laganadi, 22.01.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Assunta M. Neri



PROV. N. 156
 del 22/01/2022
 Cl. _____ F. _____

**Al Segretario Comunale
 del Comune di Laganadi**

Oggetto: Dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità.

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
 (ART. 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N 445)**

Il/La sottoscritto/a MILENA CHILA' nato/a a
REGGIO CALABRIA il 07/04/1977 residente a REGGIO CALABRIA Via
P.zza NASITI-TERRELLI n. 26
 tel. _____ cell. 333 175 00444 e-mail CHILAMILENA@GMAIL.COM, in
 relazione all'incarico per cui si chiede autorizzazione presso il Comune di
CALANNA,

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 DPR 445/2000, sotto la sua personale responsabilità

DICHIARA

L'insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del D.Lgs.39/ 2013, ed in particolare :

ai fini delle cause di inconferibilità, in fase di prima attuazione:

- di non avere riportato condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (disposizione prevista dall'art. 3 D.lgs. 39/2013) e cioè: Peculato (art. 314); Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316); Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis); Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter); Concussione (art. 317); Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318); Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319); Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter); Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater); Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320); Istigazione alla corruzione (art. 322); Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis) Abuso di ufficio (art. 323); Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio (art. 325); Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326); Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328); Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica (art. 329); Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331); Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art. 334); Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art. 335);
- di non essere stato, nell'anno precedente, componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma

associativa tra comuni avente la medesima popolazione, in regione Lombardia (art. 7, comma 2 D.lgs. 39/2013) (salvo che il dipendente all'atto di assunzione della carica politica non fosse già titolare di incarico)

di non essere stato, nell'anno precedente, presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della regione Lombardia, intendendo a tal fine ente privato in controllo pubblico, ai sensi dell'art. 1 comma 2 , lett. c) del D.lgs. 39/2013 , le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'art. 2359 Codice Civile da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi (art. 7, comma 2 D.lgs. 39/2013) (salvo che il dipendente all'atto di assunzione della carica politica non fosse già titolare di incarico)

ai fini delle cause di incompatibilità:

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 9 comma 1 del D.lgs.39/2013 come di seguito riportato:

1. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico, sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art.9 comma 2 del D.lgs.39/2013 come di seguito riportato:

2. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 12 comma 1 del D.lgs.39/2013 come di seguito riportato:

1. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 12 comma 2 del D.lgs.39/2013 come di seguito riportato:

2. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di Presidente del Consiglio

dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 12 comma 4 del D.lgs.39/2013 come di seguito riportato:

4. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;
- c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

di non avere altri rapporti di lavoro dipendente, o di collaborazione continuativa o di consulenza con le altre Amministrazioni pubbliche o con soggetti privati, salvo quelli eventualmente derivanti da incarichi espressamente consentiti da disposizioni normative o autorizzati dall' Amministrazione

di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità richiamate dall'art.53 del D.Lgs.n. 165/2001 e successive modifiche

OPPURE

che sussistono le seguenti cause di inconfiribilità e/o incompatibilità ai sensi delle disposizioni sopra richiamate del D.lgs.39/2013 :

.....
.....
.....
.....
.....
.....

e di impegnarsi a rimuoverle entro il termine di 15 giorni dalla data della presente dichiarazione.

Il Sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, se del caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

Trattamento dati personali :

Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere stato/a informato/a, ai sensi dell'art.13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 circa il trattamento dei dati personali raccolti, ed in particolare , che tali dati saranno trattati, anche con strumenti informatici . esclusivamente per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa.

Reggio Calabria, 22/02/2021
.....
Luogo e data

Il dichiarante
CITTA' METROPOLITANA
DI REGGIO CALABRIA
